

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	102
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	105
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento dei relatori</i>)	107
AVVERTENZA	100

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerato che l'emendamento Colletti 1.202 è stato dichiarato inammissibile, fa presente che la Commissione passerà all'esame del suo emendamento 1.203, del quale i relatori ed il rappresentante del

Governo hanno proposto una nuova formulazione. Nell'accettare tale proposta di riformulazione, precisa, quindi, che l'emendamento in questione è sostituito non più della lettera *d*), bensì del numero 1 della medesima lettera. Avverte, pertanto, che la Commissione procederà all'esame dell'emendamento Bazoli 1.204, sostitutivo della lettera *d*), del quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno proposto una riformulazione, secondo la quale l'emendamento non sarebbe più sostitutivo della lettera *d*), bensì aggiuntivo di una serie di numeri, dopo il 2), sempre alla medesima lettera.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.204, proposta dai relatori e dal rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto che il deputato Bazoli ha accettato la riformulazione proposta, avverte che la Commissione dovrà procedere ora, considerato l'ordine di votazione degli

emendamenti, all'esame della proposta emendativa Ferranti 1.203, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferranti 1.203, come riformulato (*vedi allegato 1*); respinge gli emendamenti Colletti 1.205, 1.206 e Sannicandro 1.207; approva l'emendamento Bazoli 1.204, come riformulato (*vedi allegato 1*); respinge gli emendamenti Colletti 1.208, 1.209 e 1.210 e Abrignani 1.211.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.215, volto a sopprimere il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1 del disegno di legge in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.215.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del collega Berretta, rileva l'opportunità di accantonare gli emendamenti Rossomando 1.216, 1.217, 1.218, 1.219 e Bazoli 1.221, sui quali ritiene opportuno effettuare ulteriori approfondimenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con il relatore, avverte che gli emendamenti Rossomando 1.216, 1.217, 1.218, 1.219 e Bazoli 1.221 si intendono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Abrignani 1.220 e Marotta 1.222.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.223, ritenendo che il criterio di delega ivi previsto, nel far riferimento a non meglio precisati « modelli di scambio degli scritti difensivi », sia formulato in modo ambiguo e generico.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel replicare alle considerazioni del deputato Colletti, precisa che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e),

numero 2, del disegno di legge in discussione, risponde ad ineludibili esigenze di semplificazione del processo civile e di sinteticità degli atti processuali.

Carlo SARRO (FI-PdL) dichiara di condividere i rilievi *testé* espressi dal collega Colletti, ritenendo la formulazione della norma suscettibile di ambiguità interpretative.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva la necessità che i relatori, nel riferire all'Assemblea sul provvedimento in discussione, meglio chiariscano la portata dei criteri di delega ivi previsti, considerato che dalla loro generica formulazione è difficilmente desumibile il reale contenuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.223, Marotta 1.224, 1.225, 1.226 e 1.227, e Colletti 1.228.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.229, chiedendo ai relatori e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del collega Berretta, esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 1.229.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Colletti 1.229 (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.230, volto a sopprimere l'articolo 45 del codice di procedura civile relativo al conflitto di competenza d'ufficio.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.230.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.231, volto a sopprimere il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g*), del disegno di legge in discussione, ove è previsto l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'associarsi ai rilievi del collega Colletti, rammenta come alcuni degli auditi avessero ritenuto preferibile rimettere al singolo giudice il compito di declinare, nell'ambito del processo, il principio di sinteticità degli atti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Colletti 1.231, Chiarelli 1.232 e Sannicandro 1.233.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.234, del quale raccomanda l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bonafede, ribadisce come il principio della sinteticità degli atti finisca, di fatto, con il pregiudicare i diritti e le prerogative processuali delle parti.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.234.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.235.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alle considerazioni del collega Colletti, evidenzia come il principio di sinteticità degli atti processuali non si traduce in assenza di motivazione. Al riguardo, rammenta che il principio in questione, peraltro introdotto anche nell'ambito del processo amministrativo, è

previsto dal disegno di legge delega proprio a vantaggio del cittadino, che ha diritto ad una decisione giurisdizionale motivata in modo congruo ed adeguato, ma adottata in tempi ragionevoli.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ribadisce la necessità che la motivazione non sia « sintetica », bensì congrua ed adeguata, attraverso la puntuale esplicazione delle ragioni di fatto e di diritto che supportano la decisione del giudice. Esprime, quindi, forti perplessità sul criterio di delega in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.235 e Turco 1.236.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento Bazoli 1.213, di cui i relatori ed il rappresentante del Governo hanno presentato una ulteriore proposta di riformulazione, che deve intendersi riferito alla lettera *h*), anziché alla lettera *e*), dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in titolo.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la ulteriore nuova riformulazione proposta dai relatori e dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 1.213 (*nuova riformulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bazoli 1.213 (*ulteriore nuova riformulazione*), gli emendamenti Bazoli 1.214, Colletti 1.237 e Chiarelli 1.238 non saranno posti in votazione.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, anche a nome del collega Vazio, propone una nuova riformulazione dell'emendamento Ferranti 1.239 (*vedi allegato 2*), nel

senso di aggiungere al comma 2, dell'articolo 1 del disegno di legge, dopo la lettera *h*), la lettera *h-bis*), relativa al processo telematico.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la nuova riformulazione testé proposta dai relatori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accetta la nuova riformulazione del suo emendamento 1.239.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che la ulteriore nuova riformulazione dell'emendamento Ferranti 1.239 si traduce, sostanzialmente, in un nuovo emendamento dei relatori. Chiede, pertanto, che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alla richiesta testé espressa dal collega Colletti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che la riformulazione testé proposta dai relatori si limiti a meglio esplicitare principi già contenuti nella formulazione originaria dell'emendamento a sua firma. Nel rammentare, inoltre, che i relatori avevano presentato una proposta di riformulazione del suo emendamento già nella seduta del 20 gennaio scorso, propone che sullo stesso si proceda eventualmente a votazioni per parti separate.

Andrea COLLETTI (M5S) non concorda con la proposta della presidente di procedere alla votazione dell'emendamento Ferranti 1.239 (*nuova riformulazione*) per parti separate, sottolineando la necessità che venga accordata la possibilità di presentare proposte subemendative.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta dei colleghi Colletti e Bonafede, chiede ai relatori se

intendano presentare una proposta emendativa di identico tenore all'emendamento a sua firma 1.239 (*nuova formulazione*), al fine di consentire la presentazione di eventuali subemendamenti.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, nell'accedere alla richiesta della presidente, anche a nome del collega Vazio, presenta l'emendamento 1.800 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.800 dei relatori è fissato alle ore 18 della giornata odierna. Avverte, altresì, che i relatori hanno presentato una proposta di riformulazione dell'emendamento Bazoli 1.075 (*vedi allegato 2*), sottoscritto anche dall'onorevole Abrignani.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana.

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
a) *Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il*

19 giugno 2013; b) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.*

C. 2981 Governo.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

C. 3156 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

C. 3460 Governo.

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**EMENDAMENTI APPROVATI**

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con i seguenti:

« 1) rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

2) prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando anche con modalità informatiche la possibilità ad ogni interessato di visionare compiutamente l'immobile, dispone un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

3) includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, è rilevabile d'ufficio;

4) individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il

terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte; ».

1. 203. *(Nuova formulazione)* Ferranti.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2) inserire i seguenti:

« 2- bis) rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:

a) previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;

b) previsione della redazione con modalità informatiche dei processi verbali e dell'utilizzo della firma digitale, e dell'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;

c) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa ma con perseguibilità d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;

d) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di

un titolo e idonei a tenere luogo di formalizzazioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;

e) regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, come quelli del Comune in cui l'immobile si trova, o presso l'U.N.E.P.;

2-ter) in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile, previsione dell'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione, prescrizione di modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione, previsione della procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo, previsione che le forze di polizia devono consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto vendite;

2-quater) introduzione di meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;

2-quinquies) anticipazione del momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con

esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore, e previsione della attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti ».

1. 204. (Nuova formulazione) Bazoli.

All'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole: di particolare rigore.

1. 229. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, e prevedendo altresì:

i. l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;

ii. l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;

iii. il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti;

iv. la previsione di un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della Giustizia, che non consenta alla parte di caricare il caricamento degli atti processuali e dei documenti;

v. la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti

processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: (i) la agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; (ii) la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone diversamente abili; (iii) la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; (iv) l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;

vi. il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; la previsione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità delle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche;

vii. individuare i casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice;

viii. individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;

ix. disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare la reperibilità degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute;

x. introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, e strutturazione di campi necessari all'implementazione delle informazioni dei registri del processo, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici, prevenendo le conseguenze, anche processuali, dell'eventuale inosservanza;

xi. prevedere la visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi inclusi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;

xii. emanare un testo unico in materia di processo civile telematico, comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari;

xiii. disciplinare le modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;

xiv. implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell'attività giudiziaria.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

1. 213. *(Nuova formulazione)* Bazoli.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**

ART. 1.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis). In relazione al processo telematico prevedere altresì:

1) che l'Indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;

2) che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettua obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice di cui al punto 1; che allo stesso modo procede il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;

3) che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello svi-

luppo economico si avvale per la gestione dell'Indice di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; prevedere che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; porre a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;

4) prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

5) prevedere che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 3), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applicano anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;

6) prevedere che quando il destinatario è un soggetto diverso da quelli di cui al numero 2), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; prevedere che ai fini del presente numero l'avvocato allega all'atto da notificarsi una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non

aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;

7) prevedere che l'ufficiale giudiziario procede alla notificazione degli atti esclusivamente: *a)* quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; *b)* il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti; *c)* è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;

8) prevedere che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della con-

formità della copia informatica all'originale; prevedere che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvale del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi nel Comune ove ha sede l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti.

3. 239. *(Nuova riformulazione)* Ferranti.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati. ».

1. 075. *(Nuova formulazione)* Bazoli, Ermini, Abrignani.

ALLEGATO 3

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**EMENDAMENTO DEI RELATORI**

ART. 1.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis). In relazione al processo telematico prevedere altresì:

1) che l'Indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;

2) che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettua obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice di cui al punto 1; che allo stesso modo procede il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;

3) che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello svi-

luppo economico si avvale per la gestione dell'Indice di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; prevedere che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; porre a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;

4) prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

5) prevedere che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 3), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applicano anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;

6) prevedere che quando il destinatario è un soggetto diverso da quelli di cui al numero 2), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; prevedere che ai fini del presente numero l'avvocato allega all'atto da notificarsi una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non

aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;

7) prevedere che l'ufficiale giudiziario procede alla notificazione degli atti esclusivamente: *a)* quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; *b)* il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti; *c)* è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;

8) prevedere che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; prevedere che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvale del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi nel Comune ove ha sede l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti.

1. 800. I Relatori.